

133

ALLEGATO A alla deliberazione n. _____ del 15 FEBBRAIO 2018

CONVENZIONE TRA L'ASL V.C.O. DI OMEGNA E L'ASL NO DI NOVARA PER PRESTAZIONI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. DELL'A.S.L. V.C.O. – ANNO 2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. V.C.O. di Omegna, con sede in Omegna - Via Mazzini 117 - C.F. 00634880033 - rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile della S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni

E

L'Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. NO di Novara, con sede legale in Novara, Viale Roma n. 7 (P. I.V.A. 01522670031) rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile della S.C. "Affari Istituzionale, Legali, Comunicazione Anticorruzione e Trasparenza", Dr. Claudio Teruggi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – L'A.S.L. NO di Novara autorizza il proprio personale medico delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione a rendere a favore dell'A.S.L. V.C.O. attività professionale. L'attività di consulenza sarà assicurata dal solo personale medico che ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il S.S.N.. Tale attività sarà resa al di fuori dell'orario di servizio che il personale è tenuto ad espletare presso l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - L'attività di cui all'art. 1 sarà resa, di norma, per un numero minimo di due e settimanali a un massimo di otto accessi mensili, della durata minima di 6 ore e massima di 12 ore, non comprensive del tempo di raggiungimento della sede di lavoro. Le prestazioni coinvolgeranno i sanitari nel rispetto del principio della rotazione del personale che presta l'attività convenzionale. Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del servizio di appartenenza del personale consulente.

ART. 3 – I sanitari interessati presteranno l'attività secondo le indicazioni del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero interessato, il quale costituisce centro di imputazione dell'attività dei consulenti delle due Amministrazioni interessate.

ART. 4 – L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente per ogni singolo operatore dell'ASL NO le seguenti tariffe:

- € 60,00 (eurosessanta/00) orarie per ciascun Dirigente;
- € 30,00 (eurotrenta/00) orarie quale rimborso forfetario del tempo di percorrenza A/R quantificato in 1 ora per ogni accesso nel P.O. di Verbania e in 1,30 nel P.O. di Domodossola come indicato con nota Assessorato Tutela della Salute del 14 Agosto 2006

L'articolazione degli accessi verrà stabilita in accordo con la Direzione Sanitaria o con il



005 Capo Dipartimento interessati. Per ogni accesso verrà corrisposto un importo calcolato in relazione alla durata prestabilita del turno.

Verranno corrisposte altresì le spese di viaggio debitamente documentate ed il rimborso pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto dei limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. N. 2447/U.C./SAN del 14 Agosto 2006 e prot. N. 2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006.

ART. 5 – L'A.S.L. V.C.O. comunicherà alla Direzione Medica del Presidio di Borgomanero le ore di consulenza effettuate dal personale medico. L'A.S.L. NO fatturerà tali prestazioni all'A.S.L. V.C.O., che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

L'A.S.L. NO provvederà ad attribuire al personale medico consulente l'importo percepito operate le detrazioni di cui al vigente regolamento aziendale, inerente le modalità di organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria e di consulenze e consulti ed emetterà la debita documentazione contabile.

ART. 6 – L'A.S.L. VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL NO o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 7 – La presente convenzione ha **validità sino al 31 Dicembre 2018** salva facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti), da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 8 - Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 9 – Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (tariffa all. A – parte II – art 1, lett. b), con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna,

ASL NO DI NOVARA
IL RESPONSABILE S.C. AFFARI ISTITUZIONALI,
LEGALI, COMUNICAZIONE ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA
Dr. Claudio TERUGGI

ASL V.C.O. DI OMEGNA
RESPONSABILE SOS LIBERA PROFESSIONE
UFFICIO CONVENZIONI

Dr.ssa Anna Rosa BELLOTTI

